

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza 2 febbraio 2009, n. 532

In applicazione del principio della "strumentalità delle forme", una irregolarità non sostanziale, quale, ad esempio, la mancata o irregolare sottoscrizione di alcune pagine del verbale, non è motivo idoneo a determinare la nullità delle operazioni elettorali.

Omissis

L'appello è infondato.

Sul primo motivo il giudice di primo grado ha rilevato che la mancata o irregolare sottoscrizione di alcune pagine del verbale non è motivo idoneo a determinare la nullità delle operazioni elettorali tutte le volte in cui non sussistono dubbi sul corretto esercizio e sulla corretta rappresentazione della volontà elettorale atteso che, dai verbali in esame, non risultano elementi che siano in contrasto con la veridicità intrinseca di quanto in essi attestato.

Sul secondo e terzo motivo è stato rilevato, analogamente, che le violazioni riscontrate, quali la mancata verbalizzazione della procedura di raccolta di 22 voti svoltasi ai vari piani della struttura, il mancato sorteggio dello scrutatore che ha accompagnato il presidente ed il segretario, la mancata verbalizzazione delle varie operazioni elettorali, ed in particolare, dell'immissione delle schede votate nell'urna del seggio n. 15, non ha inciso sulla libertà e segretezza del voto.

Ciò risulta anche dall'istruttoria disposta in primo grado, ampiamente richiamata nella decisione appellata, in cui si rileva che le violazioni riscontrate e la mancata verbalizzazione delle operazioni elettorali non sono elementi sufficienti a far ritenere come non avvenute tali operazioni e che non risulta alcun indizio da cui possa dedursi che non sia stata assicurata, ai votanti, la libertà e la segretezza del voto o che siano state perpetrate, nei loro confronti, violazioni sostanziali di tale diritto.

In relazione alla risultanza degli atti, tali motivazioni appaiono pienamente condivisibili.

Vanno, infatti, applicati, alla controversia, i principi da tempo affermati in giurisprudenza, sulla strumentalità delle forme.

Alla stregua di essi, com'è noto, in materia di operazioni elettorali, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, e pertanto, in tale ottica, sono irrilevanti le irregolarità che, come nel caso di specie, non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà degli elettori.

Con riferimento all'ultima censura e in considerazione della reiezione dei precedenti motivi di appello, va confermato che, indipendentemente dalla valutazione dei motivi dedotti, il candidato sindaco ... conserverebbe, comunque, un margine di vantaggio sull'altro contendente, fatto che rende improcedibile, per carenza d'interesse, il motivo stesso.

In relazione a quanto esposto, l'appello deve essere respinto, perchè infondato.

Omissis